25402

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROTONIE DI HAPOLI
TE DESCRIPTI L'APPOLITATION NO POLITATION NO POLITATI

Il Giudice del lavoro Dott. 1 2010 3 002222.

ha pronunziato all'udienza del 30-9-08 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 33496/07 R. G. Lavoro

TRA

ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI ISRTUZIONE DI

in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli <u>OPPONENTE</u>

E

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3-9-07 l'Istituto in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2055/07, emesso dal Giudice del Lavoro di Napoli in data 18-7-07 e notificato l'8-8-07.

1

Con tale decreto veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 308,37 in favore di, oltre accessori e spese della procedura monitoria, quale residuo dovuto in relazione ad incarico conferito per lo svolgimento, nell'ambito delle attività finanziate con il Fondo dell'Istituzione Scolastica, delle funzioni obiettivo rientranti nell'area trasversale.

L'opponente eccepiva che il ricorrente aveva svolto solo in parte le attività richiestegli, e per questo era stato remunerato in misura inferiore a quanto previsto all'atto del conferimento dell'incarico e chiedeva la revoca del decreto.

Con memoria difensiva depositata il 29-5-08 si costituiva l'opposto, affermando la non imputabilità al proprio operato delle ragioni che hanno di fatto impedito il completamento dell'incarico affidatogli, e chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata.

All'udienza odierna del 30-9-08 il Giudice decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e va respinta.

Preliminarmente deve rilevarsi che in corso di causa è intervenuto il pagamento da parte dell'Amministrazione opponente in favore del della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, con la precisazione, però, che il pagamento è stato effettuato al solo scopo di evitare l'azione esecutiva, con riserva di chiederne la restituzione in caso di revoca del decreto opposto. In assenza di riconoscimento del debito, quindi, tale pagamento non comporta la cessazione della materia del contendere.

Quanto al merito, deve rilevarsi che l'art. 30 del C.C.N.L. Scuola, al secondo comma stabilisce che "i compensi relativi allo svolgimento delle funzioni strumentali sono definiti In considerazione del pagamento intervenuto in corso di causa sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

rigetta l'opposizione;

compensa tra le parti le spese processuali relativamente al presente giudizio.

Napoli, 30-9-08

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Flora Scelza

IL CAMCELLIERE C/S Dott. FULL O CHIRICO

3 0 SET. 2008

11 321. 2000

IL CANCELLY OF CITY DOTE, FULVIOR ENTRICE